



StayAleeve

Campagna per la prevenzione  
e la lotta al suicidio giovanile.

<http://stayaleeve.org>  
[stayaleeve@icloud.com](mailto:stayaleeve@icloud.com)

# Statuto

## ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, l'associazione denominata «StayAleeve» con sede in viale Giulio Cesare, 239, nel Comune di Novara (NO). La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione potrà utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità social" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

## ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare di promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sul tema del suicidio giovanile, organizzando campagne ed eventi di diverso tipo.
4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

## ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 4 categorie di soci:
  - a) ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);



StayAleeve

Campagna per la prevenzione  
e la lotta al suicidio giovanile.

<http://stayaleeve.org>  
[stayaleeve@icloud.com](mailto:stayaleeve@icloud.com)

- b) volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
  - c) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
  - d) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
  5. L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



## **ART. 6**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
  - c) Collegio dei probiviri;
  - d) Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **ART. 7**

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 8**

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- b) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno;
- e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri;
- g) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.



StayAleeve

Campagna per la prevenzione  
e la lotta al suicidio giovanile.

<http://stayaleeve.org>  
[stayaleeve@icloud.com](mailto:stayaleeve@icloud.com)

## ART. 9

(Validità delle Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 6 membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.



## **ART. 12**

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

## **ART. 13**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) donazioni e lasciti;
  - c) proventi derivati da campagne di raccolta fondi;
  - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **ART. 14**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



**StayAleeve**  
Campagna per la prevenzione  
e la lotta al suicidio giovanile.

<http://stayaleeve.org>  
[stayaleeve@icloud.com](mailto:stayaleeve@icloud.com)

### **ART. 15**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS od organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 16**

(Risoluzione delle controversie)

1. L'Assemblea nomina ogni 5 anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri che possono essere già insigniti di altre cariche, tuttavia almeno un probiviro deve essere esente da altre cariche.
2. Tutte le eventuali controversie tra le Associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno *ex bono at aequo* senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

### **ART. 17**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. Alessandro Buffelli

Sig.ra Vittoria Avogadro